



18 luglio 2023 – Aggiornamento della seduta del 10 luglio 2023

Delibera N. 5

San Marino, 20 luglio 2023/1722 d.f.R.
Prot. n° **71280/2023**

Spett.le
**Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole**
Agli operatori agricoli interessati
= Sede =

Oggetto: **Definizione dei criteri per l'ottenimento dei contributi di cui all'art. 12 del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155 Contributi a sostegno delle produzioni agricole biologiche**

Visto il Decreto Delegato 20 settembre 2020 n. 155 "Recepimento della Decisione del Comitato di Cooperazione UE – San Marino N. 1/2020 in materia di produzione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti biologici";

Vista la Delibera della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole n. 26 adottata nella seduta del 11 luglio 2022 (aggiornamento della Seduta del 10 giugno 2022, prot. ACTA n. 69284/2022) recante le disposizioni applicate nell'esercizio finanziario 2022 per la definizione dei contributi a sostegno delle produzioni biologiche;

Sentito il riferimento dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole;

la Commissione Risorse Ambientali ed Agricole delibera

di riconoscere i benefici e i contributi a sostegno degli operatori agricoli biologici e delle produzioni agricole ottenute con l'applicazione del metodo di agricoltura biologica, anche nel periodo di conversione, da valersi per l'esercizio finanziario 2023 e in base alla disponibilità finanziaria di cui al capitolo di bilancio 2-5-7020 "Finanziamento Legge sull'agricoltura biologica (Decreto Delegato n. 155/2020)", come di seguito indicato:

- Contributi di cui all'art. 12 commi 1 e 2 del Decreto Delegato n. 155/2020:

a) Produzioni vegetali:

Indirizzo produttivo:	Contributo unitario Euro/ettaro
1. Seminativo coltivato con colture avvicendate annuali, compreso il "maggese" inteso come riposo annuale di un terreno inserito regolarmente all'interno di un avvicendamento colturale e comprese le fasce di rispetto identificate a norme dell'art. 2, comma 4, lettera c) del Regolamento 17 settembre 2013 n. 5 (così come modificato dalla delibera del Congresso di Stato n. 26 del 7 febbraio 2022)	220,00
2. Seminativo coltivato con impianti di erba medica dall'anno di impianto al 5° anno di produzione	220,00
3. Seminativo di superficie inferiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	220,00
4. Seminativo adibito a prato-pascolo regolarmente recintato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di cui al disciplinare che regola l'art. 37 della Legge n. 96/1989 dall'anno di impianto all'8° anno di produzione	110,00



COMMISSIONE RISORSE AMBIENTALI ED AGRICOLE

Seque a) Produzioni vegetali:

Indirizzo produttivo:	Contributo unitario Euro/ettaro
5. Seminativo coltivato con impianti di erba medica dal 6° all'8° anno di produzione	110,00
6. Pascoli, intesi come terreni recintati e destinati all'allevamento del bestiame e non soggetti a lavorazioni agricole, quindi ricoperti di vegetazione spontanea prevalentemente erbacea	60,00
7. Seminativo adibito a prato-pascolo regolarmente recintato e realizzato nel rispetto delle norme tecniche di cui al disciplinare che regola l'art. 37 della Legge n. 96/1989 dal 9° anno di produzione in poi, ovvero impianto di erba medica dal 9° anno in poi	60,00
8. Inculti produttivi coperti di vegetazione erbacea soggetti a sfalcio	60,00
9. Tartufaia e arboricoltura da legno	60,00
10. Coltura intensiva poliennale: vigneto, oliveto, frutteto	750,00
11. Seminativo di superficie uguale o superiore a 3.000 metri quadrati coltivato con specie officinali o adibito ad orto	750,00

b) Produzioni animali:

Indirizzo produttivo:	Contributo unitario Euro
1. Apicoltura: contributo unitario per ogni alveare denunciato alla Commissione Apistica ai sensi del Decreto 3 febbraio 1986 n. 11	28,00
2. Allevamento bovino: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione dei bovini sono pari a: <ul style="list-style-type: none">• Bovini di età inferiore a 1 anno: 0,400• Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: 0,700• Bovini maschi da 2 anni e più: 1,000• Giovenche di 2 anni e più: 0,800• Vacche da latte: 1,000• Altre vacche: 0,800	360,00
3. Allevamento alpaca: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo che concorrono fino a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed il coefficiente di conversione degli alpaca, equiparato a quello di ovini e caprini, è pari a 0,150	360,00
4. Allevamento di pollame: contributo unitario per ogni ettaro ad indirizzo estensivo e pascolo recintato che concorrono a determinare un rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1. Per UBA si intende l'Unità Bovino Adulto ed i coefficienti di conversione dei pollame sono pari a: <ul style="list-style-type: none">• Polli da carne: 0,007• Galline ovaiole: 0,014• Struzzi: 0,350• Altro pollame: 0,030	360,00



Note al punto b) Produzioni animali:

- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per i bovini si considerano i capi presenti in azienda sulla base dei dati riportati in anagrafe bovina alla data del 1° giugno dell'anno.
- Ai fini del calcolo delle UBA aziendali per le tipologie di allevamento di cui ai punti 3. e 4. si considerano i dati riportati sul Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche annualmente presentato all'organismo di controllo (art. 11, comma 3, let. b) del Decreto Delegato 22 settembre 2020 n. 155).
- In caso di presenza contemporanea di più tipologie di allevamento di cui ai punti da 2. e 4., ai fini del calcolo del rapporto Unità Bovino Adulto (UBA)/Ettaro (HA) non superiore a 1, viene considerata la somma delle UBA derivanti da ogni tipologia di allevamento.

- Contributi di cui all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020:

I contributi sono riconosciuti nelle proporzioni e misure di seguito riportate, così come stabiliti all'art. 12 comma 3 del Decreto Delegato n. 155/2020 in base ai costi sostenuti e debitamente documentati per assoggettamento all'organismo di controllo, corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica:

- 70 % dei costi relativi all'assoggettamento all'Organismo di Controllo e Certificazione, fino ad un massimo di € 500,00.
- 70 % dei costi di partecipazione a corsi di formazione e/o spese per consulenza e assistenza tecnica fino ad un importo annuo massimo di € 1000,00 a favore degli operatori agricoli e fino ad un importo annuo massimo di € 5.000,00 a favore delle cooperative e consorzi agricoli.

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole dà mandato

all'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole di procedere con i conteggi necessari al fine dell'individuazione dell'ammontare dei contributi di pertinenza di ogni singolo avente diritto, in base agli importi unitari e alle indicazioni riportate nella presente delibera, in base alle specifiche superfici e indirizzi produttivi così come risultanti dalla documentazione allegata alle richieste, anche nel periodo di conversione, fatti salvi ulteriori eventuali accertamenti e verifiche, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n. 155/2020 e nel limite massimo dell'intera disponibilità di bilancio 2023 sull'apposito capitolo di bilancio e da ripartirsi, qualora non sufficiente a coprire per intero le richieste pervenute, applicando una riduzione lineare e proporzionale tra gli aventi diritto.

La Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, inoltre, dispone

che la documentazione da allegare alle richieste di contributi del prossimo esercizio finanziario 2024, ritenuta essenziale per comprovare l'effettivo assoggettamento al sistema di controllo e certificazione biologico, è la seguente:

1. Operatori agricoli al primo anno di assoggettamento:

- Notifica di inizio attività ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2018/848 trasmessa dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo contenente la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del Regolamento succitato, le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al Regolamento succitato, e gli impegni previsti;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.



2. Operatori agricoli assoggettati da più di un anno:

2.a) in caso di nessuna variazione intercorsa nelle superfici e negli indirizzi produttivi:

- dichiarazione dell'operatore agricolo che nessuna variazione è intercorsa dalla presentazione dell'analogo richiesta nell'anno precedente;
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.

2.b) in caso di variazioni intercorse nelle superfici e/o negli indirizzi produttivi:

- notifica di variazione di attività e dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 aggiornata in base alle variazioni aziendali e trasmesse dall'operatore agricolo all'Organismo di Controllo;
- in alternativa, qualora tali documenti siano stati compilati con l'assistenza di un tecnico UGRAA, dichiarazione che tali documenti sono già in possesso dell'UGRAA.
- fattura relativa ai costi di assoggettamento rilasciata dall'Organismo di Controllo all'operatore agricolo.

La notifica di inizio attività o di variazione di attività e la dichiarazione ai sensi degli artt. 34 e 39 del Regolamento (UE) 2018/848 devono recare date precedenti al 31 maggio dell'anno in corso.

IL PRESIDENTE
Stefano Canti